

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 "Lumsa"

MARIO CARAVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOLZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da
GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione
GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 “Lumsa”

MARIO CARVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOZZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

Anno CLIII - Fascicolo 4 2021



STEM Mucchi editore

Archivio giuridico Filippo Serafini - ISSN 0391 5646

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione, Redazione:

Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia..... € 114,00

Formato cartaceo estero 164,00

Formato digitale (con login)..... 98,00

Formato digitale (con ip) 107,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 136,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 185,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip)..... 194,00

Fascicolo singolo cartaceo* 30,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2021

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it

facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Geca (MI).

Finito di stampare nel mese di dicembre del 2021.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Trento
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma
Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma
Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma
Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano
Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Dott. Alessandro Perego – Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva delle pagine l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"); "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Enrico Giarnieri

SPECIFICITÀ DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ NEGLI ORDINAMENTI CANONICO E VATICANO*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I contenuti del principio di legalità nell’ordinamento canonico. – 2.1. La riserva di legge. – 2.2. L’irretroattività della legge penale. – 2.3. Il divieto di analogia. – 2.4. La tassatività della legge penale. – 3. Tracce normative del principio di legalità nel diritto vaticano. – 4. Tracce giurisprudenziali della specificità del principio di legalità nel diritto vaticano. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

Le peculiari connotazioni del principio di legalità¹ nell’ambito dell’ordinamento giuridico vaticano² possono

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ In ordine al principio di legalità in generale la letteratura è sterminata, ma preme in questa sede richiamare, per la loro significatività, i seguenti studi: G. VASSALLI, *Nullum crimen sine lege*, in *Novissimo digesto italiano*, XI, Torino, 1965, p. 493; M. SINISCALCO, “Ratio” di “certezza” e “ratio” di “garanzia” nella riserva di legge dell’art. 25 comma 2 della Costituzione, in *Giurisprudenza costituzionale*, XIV, 1969, p. 992; A. PAGLIARO, *Legge penale*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano, 1973, p. 1040; G. MARINI, “Nullum crimen sine lege”, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Milano, 1978, p. 950; M. BOSCARRELLI, “Nullum crimen sine lege”, in *Enciclopedia giuridica*, XXI, Roma, 1990, p. 1; F. PALAZZO, *Legge penale*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, VII, Torino, 1993, p. 338; G. FIANDACA, *La legalità penale negli equilibri del sistema politico-costituzionale*, in *Foro italiano*, CXXIII, 2000, V, c. 137; F. PALAZZO, *Sistema delle fonti e legalità penale*, in *Cassazione penale*, XLV, 2005, I, p. 277 ss.; Id., *Legalità (dir. pen.)*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. CASSESE, IV, Milano, 2006, p. 3373 ss.; F. SORRENTINO, *Lezioni sul principio di legalità*, Torino, 2007, p. 49; R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Percorsi manuali e Studi*, Milano, 2008, pp. 5-13; S. FOIS, G. GUARINO, *La crisi della legalità. Raccolta di scritti*, Milano, 2010, pp. 383-487; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2011, pp. 3-23; S. ALEO, E. LANZA, *Il sistema penale*, Milano, 2016, pp. 33-36; G. SPANGHER, *Ragionamenti sul processo penale*, Milano, 2018, pp. 9-15; T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2019, pp. 21-26; B. ROMANO, *Diritto penale*, Milano, 2020, pp. 91-99; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2021, pp. 45-47.

² Cfr. B. MARRO, *Il principio di legalità nell’ordinamento vaticano*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXVIII, 2007, I, pp. 354-355, che rileva come «È chiaro [...]

essere comprese soltanto alla luce del diritto canonico, che costituisce «la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo»³ di tale ordinamento⁴. Quello

che se negli ordinamenti secolari il principio del *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* è destinato ad oscillare tra l'esigenza di certezza e l'esigenza di giustizia, tra la garanzia della libertà individuale e l'istanza della difesa sociale; nel diritto penale canonico si assiste a qualcosa di diverso poiché esso non può essere applicato in modo rigoroso dovendosi sempre misurare con gli altri principi che informano l'ordinamento della Chiesa, primo fra tutti quello della *salus animarum*»; D. DI GIORGIO, *Il principio di legalità nel sistema delle fonti dello Stato della Città del Vaticano*, in *Ius Ecclesiae*, XX, 2008, p. 255, secondo il quale «L'inserimento nell'ordinamento vaticano del principio di legalità non può non passare attraverso l'ordinamento canonico».

³ L'espressione è contenuta nel testo dell'art. 1 n. 1 della Legge n. LXXI del 2008 sulle fonti del diritto vaticano: cfr. BENEDETTO XVI, *Legge sulle fonti del diritto*, n. LXXI, 1° ottobre 2008, in *Acta Apostolicae Sedis Supplemento*, LXXIX, 2008, pp. 65-70. Questa legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, sostituisce integralmente la Legge n. II di uguale denominazione promulgata *motu proprio* da PIO XI il 7 giugno 1929, *ivi*, I, 1929, pp. 5-13.

⁴ Sul diritto canonico nell'ordinamento vaticano cfr. G. DALLA TORRE, *L'ordinamento giuridico vaticano e il diritto canonico*, in *Winfred Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*, a cura di C. MIRABELLI, G. FELICIANI, C.G. FÜRST, H. PREE, Francoforte sul Meno, 1999, pp. 157-172; G. BONI, *Recenti evoluzioni dell'ordinamento giuridico vaticano: in particolare i rapporti con l'ordinamento canonico*, in *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019)*, a cura di M. CARNI, Roma, 2019, p. 31 ss., la quale a p. 36 in particolare argomenta sul tema molto lucidamente nei seguenti termini: «Del pari il rapporto tra ordinamento vaticano e ordinamento canonico, tra diritto vaticano e diritto canonico rispecchia e deve rispecchiare fedelmente lo stesso nesso strumentale: come si erige uno 'Stato simbolico' con una 'territorialità evanescente' che nondimeno spalleggia una 'sovranità reale', così il neonato diritto vaticano, partorito in tempi veloci con tratti di scultorea concisione e snellezza, non è mai stato deliberatamente 'alimentato' troppo, potendo contare d'altronde su quello *ius canonicum* che, anche e soprattutto nella sua 'componente divina', da sempre ne impersona quasi la nutrice generosa, impregnandolo e plasmandolo in foggia tale da non lasciare scoperta alcuna fessura». Occorre, inoltre, sottolineare al riguardo che l'ordinamento giuridico vaticano, pur riconoscendo nel diritto canonico la prima fonte normativa, non è l'ordinamento canonico né coincide con quest'ultimo. Si tratta, invece, di un ordinamento secolare, *rectius* un ordinamento statale, nel cui alveo il diritto canonico, a differenza di quanto avviene negli altri ordinamenti statali, non ha vigenza per singole materie, ma nella sua totalità, anche se nei limiti della sua applicabilità in fatto. A completamento di quanto detto va altresì aggiunto che «Nell'ordinamento giuridico dello S.C.V. il diritto canonico si pone quale *fonte diretta* e integrativa del

canonico è un diritto che permea, infatti, un ordinamento giuridico che disciplina la vita di una società volontaria e non necessaria. Questa è una differenza di non poco conto rispetto agli Stati, che sono, invece, anzitutto società necessarie, in quanto ciascuno fa parte di uno Stato, non ne ha scelto l'appartenenza ed è tenuto a seguire una non agevole formale procedura nell'ipotesi di cambio della cittadinanza. Ciò perché gli Stati hanno tipicamente un atteggiamento di chiusura, quale che sia il criterio che adottino ai fini dell'acquisizione della cittadinanza – lo *ius sanguinis* o lo *ius soli* –, mentre l'ordinamento canonico presenta una caratteristica opposta. Quest'ultimo, che pur riguarda una comunità di persone ragguardevoli come numero, è, come si diceva, un ordinamento aperto e non chiuso. In esso non si può riportare pedissequamente lo schema che, almeno nella modernità, è tipico degli ordinamenti statali e che vede la contrapposizione tra cittadino e straniero⁵. Si tratta di un ordinamento a base volontaria, in cui si entra con un atto di volontà. Basti pensare che nei Paesi di antica tradizione cristiana sono, di solito in Occidente, i genitori – e questo avviene poco dopo la nascita, nei primi periodi di vita – che, in base al loro potere di rappresentanza, determinano la scelta. In altri Paesi quest'ultima avviene, sempre per consuetudine, in età adulta.

Nel diritto canonico è, poi, sempre valso il principio secondo cui *nemo ad amplexandam fidem catholicam invitus cogatur*, ossia nessuno è costretto contro la propria volontà ad ab-

diritto statale, non costituendo, viceversa, mero oggetto di *rinvio* da parte del legislatore a sorgente normativa *esterna* o *estranea* alla sfera giuridica (propria e) interna dello Stato. In altri termini, l'ordinamento canonico è considerato come *fonte diretta* – e quindi come *parte normativa integrante* – del diritto statale vaticano; ne costituisce *pietra miliare*, sulla base della quale appare costruita l'impalcatura valoriale e la struttura generale del sistema giuridico della *Città-Stato* vaticana»: P. LILLO, *Alcune riflessioni sull'ordinamento vaticano. Ricordando il Maestro*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), XV, 6/2021, p. 38.

⁵ È interessante notare come, sulla base delle tesi di alcuni studiosi come Carl Schmitt, si assisterebbe a una sorta di contrapposizione tra amico e nemico: cfr. C. SCHMITT, *Le categorie del 'politico'*, Bologna, 2014.

bracciare la fede cattolica. Si tratta di un principio di libertà religiosa e di libertà di coscienza⁶.

Ancora. La caratteristica dell'ordinamento della Chiesa quale ordinamento aperto, a base volontaria, va tenuta presente in relazione a certe peculiarità che si ritrovano nel diritto canonico⁷, e di conseguenza nel diritto vaticano. Sono due diritti diversi, ma hanno forti legami.

Per fare un solo esempio: la tutela dei diritti fondamentali è diversa come grado e mezzi nell'ambito dell'ordinamento dello Stato⁸, che è una società necessaria, rispetto a quanto

⁶ Va tenuto presente che, per quanto concerne la possibilità di un atto di defezione formale dalla Chiesa cattolica, i relativi riferimenti codiciali – che più sotto verranno riportati – sono stati abrogati da Benedetto XVI con il *Motu Proprio Omnium in mentem* del 26 ottobre 2009: cfr. BENEDETTO XVI, *Litterae apostolicae motu proprio datae: Omnium in mentem*, in *Acta Apostolicae Sedis*, CII, 2010, pp. 8-10. Tra i vari commenti a questo *Motu Proprio* cfr. J. OTADUY, *Abandono de la Iglesia católica por acto formal. Comentario al «Motu Proprio» «Omnium in mentem»*, in *Ius canonicum*, C, 2010, pp. 601-627; G.P. MONTINI, *Il motu proprio Omnium in mentem e il matrimonio canonico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXV, 2012, p. 136, il quale, nell'analisi del prescritto del *motu proprio Omnium in mentem* «Auferenda proinde decernimus in eodem Codice verba: “neque actu formali ab ea defecerit” canonis 1117, “nec actu formali ab ea defecerit” canonis 1086 § 1, et “quaeque nec ab ea actu formali defecerit” canonis 1124» (cfr. BENEDETTO XVI, *Litterae apostolicae motu proprio datae: Omnium in mentem*, cit., p. 9), osserva come «Con il *motu proprio Omnium in mentem* vengono espunte dal Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983 le tre occorrenze della clausola, che nella sua forma generale suona “actu formali ab Ecclesia defecerit”. L'espunzione provoca due conseguenze di rilievo dal punto di vista interpretativo. La prima attiene al fatto che scompare del tutto dal Codice vigente l'istituto della “defezione dalla Chiesa con atto formale”. L'espunzione delle tre occorrenze della clausola comporta, poiché erano le uniche, la scomparsa dell'istituto. Con esso scompaiono, pertanto, anche tutte le interpretazioni di cui la clausola era stata fatta oggetto e diviene obsoleta tutta la letteratura che era fiorita al riguardo. L'altra conseguenza consiste nella possibilità di una lettura piana dei prescritti codiciali dai quali è stata espunta la clausola. Poiché, appunto, si tratta semplicemente di espunzione, il prescritto dei relativi canoni non pone (più) peculiari questioni interpretative»; F. CATOZZELLA, *Le modifiche in materia di forma canonica del matrimonio introdotte dal Motu Proprio De concordia inter Codices*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), XI, 6/2017, pp. 1-2.

⁷ Cfr. P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Padova, 1962.

⁸ Cfr. A. ESPOSITO, *Il diritto penale flessibile. Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali*, Torino, 2008.

avviene all'interno della Chiesa⁹, che è una società per sua natura volontaria. Ciò ovviamente non significa che non esista nell'ambito dell'ordinamento canonico un sistema di tutele dei diritti e, in particolare, dei diritti fondamentali. Si tratta solamente di una loro diversa modalità di concretizzazione¹⁰. Il rapporto che intercorre tra società libera o volontaria e società necessaria rileva, infatti, ai fini delle stesse garanzie della persona. Tra queste si annoverano certamente anche i principi di legalità e del giusto processo¹¹.

⁹ Cfr. E. GIARNIERI, *Considerazioni sui diritti fondamentali dei fedeli nell'ordinamento canonico*, in *Jus on line*, VII, 2021, 3, pp. 58-72.

¹⁰ Cfr. G. SCIACCA, *Principio di legalità e ordinamento canonico e suoi riflessi nel diritto penale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), XIII, 11/2019, pp. 1-2, il quale rileva acutamente come «[...] non si intende qui negare che possa esistere, al riguardo, un punto di congiungimento fra ordinamento canonico e ordinamento civile e che quindi comune possa essere a entrambi gli ordinamenti il concetto di un principio di legalità che, per così dire, è immanente alla stessa norma, o a che a essa preesista: tale concetto comune risiede nella centralità della dignità della persona umana che tutti gli stati di diritto contemporanei pongono come principio-base delle loro costituzioni. La Chiesa su questo punto è all'unisono con tutti gli ordinamenti, a una sola condizione tuttavia, che cioè l'uomo non sia considerato siccome sganciato da un principio ontologico che lo predica recante il sigillo di figlio di Dio e perciò insignito d'una irrinunciabile dignità, che già la razionalità può cogliere all'interno di una morale o di una legge iscritta nella natura stessa dell'uomo».

¹¹ Sul giusto processo in diritto canonico cfr. G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione su processo canonico e principio del «giusto processo»*, in *Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, III, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, Città del Vaticano, 2010, p. 1293 ss.; M.J. ARROBA CONDE, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Roma, 2016; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, 2018⁵, pp. 278-279, il quale sintetizza in maniera cristallina come per giusto processo si intenda «un metodo di accertamento della verità caratterizzato dalla forma triadica – attore, convenuto, giudice; reo, vittima del crimine, giudice –, disciplinato dalla legge, efficiente, concluso da una decisione giusta adottata da un giudice imparziale. [...] Giova altresì notare che il principio del «giusto processo» non postula una piatta uniformazione dei giudizi civili e penali predisposti dai diversi ordinamenti ad un modello unico di processo; postula invece la sussistenza di quelle garanzie essenziali [...] libero ogni legislatore di organizzare poi il processo nelle forme che riterrà più opportune. Ora non c'è dubbio che il diritto canonico [...] ha elaborato nel tempo una disciplina del processo che presenta significative [...] peculiarità. [...] Ma deve dirsi che altrettanto dubbio non c'è nel rinvenire, nelle varie espres-

2. I contenuti del principio di legalità nell'ordinamento canonico

Come tutti gli ordinamenti giuridici moderni, anche quello canonico poggia sul principio di legalità, secondo cui non si dà reato (*rectius*: nel diritto della Chiesa, delitto¹²) senza una previa previsione normativa e non si dà pena se non è prevista tassativamente dal legislatore¹³. Sul punto occorre soffer-

sioni del processo canonico, gli elementi essenziali del «giusto processo» più sopra indicati».

¹² È interessante il rilievo secondo cui «Il sistema penale italiano ricorre molto spesso all'appellativo di "reato", considerandolo di uguale significato rispetto a quello di delitto e dimostrando di preferirlo a questo sinonimo. Il Legislatore della prima codificazione canonica ha operato una scelta ben determinata a favore di un termine principale, "*delictum*", del quale ha fornito una nozione molto precisa, che sarà successivamente esplicitata, lasciando sopravvivere qualche traccia marginale della dizione "*crimen*", utilizzata con identico significato e con una venatura di accentuata gravità [...] Il CIC ha percorso con decisione la strada già tracciata, concentrandosi sul termine "tecnico" di delitto e facendolo diventare un concetto centrale, anzi "cruciale" del Libro VI [...]» (B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, nuova ed., Venezia, 2014, pp. 102-103).

¹³ Per approfondimenti sui caratteri del principio di legalità nell'ordinamento canonico cfr. A.C. JEMOLO, *Peculiarità del diritto penale ecclesiastico*, in *Studi in onore di Federico Cammeo*, I, Padova, 1933, p. 724; F. POGGIASPALLA, *La certezza del diritto nella Chiesa. Il principio "nullum crimen sine lege" nel diritto penale canonico*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, XXXVI, 1959, p. 575 ss.; F. BOLOGNINI, *Profili critici sul principio "nullum crimen sine praevia lege poenali" nel diritto canonico*, in *Studi in onore di Pietro Agostino D'Avack*, I, Milano, 1976, p. 312 ss.; A. GOMEZ DE AYALA, *Nullum crimen*, b) *Diritto canonico*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Milano, 1978, p. 961 ss.; M.E. DIZ PINTADO, *El principio de legalidad en el derecho canonico: en elCodigo de 1917 y en el de 1983*, in *Revista española de derecho canonico*, XLI, 1985, pp. 401-419; F.E. ADAMI, *Continuità e variazioni di tematiche penalistiche nel nuovo Codex Iuris Canonici. Sezione III. Il diritto penale canonico e il principio "nullum crimen, nulla poena sine lege"*, in *Ephemerides iuris canonici*, XLV, 1989, p. 150 ss.; G. DI MATTIA, *Il principio di legalità nel processo penale canonico*, in *Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi*, Città del Vaticano, 1996, p. 171 ss.; I. ZUANAZZI, *Il principio di legalità nella funzione amministrativa canonica*, in *Ius Ecclesiae*, VIII, 1996, p. 37 ss.; V. PALOMBO, *Il principio di legalità nell'ordinamento canonico: osservazioni preliminari*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXI, 2000, I, p. 306 ss.; F. UCCELLA, *Sulla incisività nel diritto penale canonico del principio «Nullum crimen sine lege»: prime considerazioni*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXV, 2004, III, pp. 652-653; B. SER-

marsi sul tenore del paragrafo terzo del can. 221, che statuisce «Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis plectantur». Tale disposizione si riferisce allo *ius puniendi* e, in un'ottica sistematica, è collocata nel libro secondo del Codice di Diritto Canonico, relativo al 'Popolo di Dio', che tratta i doveri e diritti dei fedeli¹⁴.

Il can. 221 introduce o, più precisamente, positivizza il principio di legalità e va necessariamente collegato al can. 1399, il cui testo è stato confermato e chiude il libro sesto intitolato 'Le sanzioni penali nella Chiesa'¹⁵. Quest'ultimo canone si rivela una norma di carattere generale, in forza della

RA, *Sul principio di legalità nell'ordinamento canonico: profili funzionali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), V, 11/2011, pp. 1-39; G. DALLA TORRE, *Diritto canonico e principio di legalità*, in *Materiali per una cultura della legalità*, a cura di G. ACOCELLA, Torino, 2016, pp. 39-72; Id., *Lezioni di diritto vaticano*, Torino, 2020², p. 51, secondo il quale «[...] il principio di legalità ed il principio del diritto alla difesa sono contemplati dal diritto canonico [...], che è fonte principale del diritto oggettivo vaticano [...], e sono comunque riconducibili a principi generali del diritto costituenti esplicitazioni del diritto naturale»; G. SCIACCA, *Principio de legalidad y ordenamiento canónico*, in *Ius communionis*, VIII, 2020, pp. 53-72.

¹⁴ Cfr. J. HERVADA, *Commento al can. 221*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, a cura di J.I. ARRIETA, Roma, 2004, p. 197.

¹⁵ Il testo del Libro VI del Codice di Diritto Canonico è stato recentemente revisionato da Papa Francesco, il quale ha promulgato il 23 maggio 2021 la costituzione apostolica *Pascite gregem Dei* (cfr. FRANCESCO, cost. ap. *Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2021, in *L'Osservatore romano*, 1 giugno 2021, pp. 2-4). In essa il Papa spiega chiaramente le ragioni che hanno richiesto la modifica della disciplina penale del codice di diritto canonico, 'in modo da permettere ai pastori di utilizzarla come più agile strumento salvifico e correttivo, da impiegare tempestivamente e con carità pastorale a evitare più gravi mali e lenire le ferite provocate dall'umana debolezza'.

Sul merito delle modifiche introdotte si vedano gli interventi di Mons. F. IANNONE e di Mons. J.I. ARRIETA OCHOA alla conferenza stampa del 1° giugno 2021 di presentazione della costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, in *Bollettino Sala Stampa della Santa Sede 01.06.2021* (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino.html>). Tra le priorità dell'intervento innovativo vi sono senz'altro una più incisiva determinatezza delle norme penali, l'elencazione tassativa delle sanzioni, la tutela della società ecclesiale e il rilievo dato alla riparazione dello scandalo avvenuto.

Per delle prime riflessioni critiche sulla riforma del diritto canonico penale cfr. U.R. DEL GIUDICE, *Fu vera riforma? Coinvolgere le vittime per una Chiesa non autoreferenziale*, in *Il Regno*, LXVI, 2021, pp. 416-418.

quale «Praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel canonicae legis externa violatio tunc tantum potest iusta quidem poena puniri, cum specialis violationis gravitas punitiorem postulat, et necessitas urget scandala praeveniendi vel reparandi»¹⁶.

Il citato can. 1399 sembrerebbe, tuttavia, a prima vista contraddire il disposto del paragrafo terzo del can. 221. L'autorità sembrerebbe essere titolare del potere coercitivo, senza che, a ben vedere, siano rispettati i requisiti del principio di legalità.

Si potrebbe allora ragionare sulla specifica impostazione del can. 1399, in cui emergono – a un'attenta lettura – le peculiarità dell'ordinamento canonico¹⁷. Di conseguenza, ci si po-

¹⁶ Per una lettura problematica del can. 1399 si vedano tra gli altri: C. BERNARDINI, *Osservazioni sul can. 1399*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXIV, 1989, p. 143, il quale nota come il can. 1399 corrisponda in maniera imperfetta «al can. 2222 del Codice Piano-Benedettino, contenuto esso pure nel libro V° “*De poenis*” ma sotto il titolo “*De superiore potestatem coactivam habente*”, e che suonava così: “Sebbene una legge non sia fornita di sanzione (evidentemente penale) il legittimo Superiore può punire la trasgressione di quella legge con una giusta pena, anche se non ha comminato preventivamente la sanzione penale, se lo scandalo eventualmente sorto o la gravità speciale della trasgressione ciò comporti e renda necessario; altrimenti il reo non può essere punito se prima non sia stato ammonito con minaccia di una pena ‘*latae vel ferendae sententiae*’ in caso di violazione, e ciò nonostante abbia violato quella legge”. I due canoni sono analoghi, ma non identici soprattutto perché questo potere di irrogare una pena non preveduta dalla legge e non espressamente minacciata, spettava – secondo il canone 2222 – al Superiore. Mentre, invece, secondo il canone 1399 sembra che questa eccezionale facoltà possa fare uso anche il Giudice cui sia devoluto il processo penale e che ritenga inapplicabile una legge fornita di sanzione penale, ma tuttavia ravvisi nel fatto addebitato all'imputato [...] estremi di tale gravità e il prodursi di tanto scandalo, da ritenere giusta l'irrogazione di una sanzione penale»; J. SANCHIS, *Il can. 1399: alcuni aspetti della sua portata e incidenza nel sistema penale canonico*, in *Vitam impendere magisterio: profilo intellettuale e scritti in onore dei professori Reginaldo M. Pizzorni e Giuseppe Di Mattia*, Città del Vaticano, 1993, p. 289 ss.; R. GOTTERO, *La “norma generale” del diritto penale canonico (can. 1399)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, X, 1997, p. 343 ss.; A. MELILLO, *Il can. 1399 c.j.c. nella definizione del sistema penale canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXIII, 2002, I, p. 694 ss.

¹⁷ Significative le notazioni svolte sul punto da acuta dottrina canonistica, rinvenibili in C.J. ERRÁZURIZ, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, 2000. Sulle tipicità e speci-

trebbe interrogare sull'effettiva sussistenza di una contraddizione normativa tra quanto contenuto dal can. 221 al paragrafo terzo ed esplicitato rispettivamente nel can. 1399¹⁸ e, quindi, su quali siano i corollari o sotto-principi che integrino realmente il principio di legalità nell'ordinamento canonico, rispettosi al contempo dei diritti della persona e della sua dignità.

2.1. *La riserva di legge*

A livello di teoria generale del diritto penale, il primo sotto-principio della legalità, come noto, è quello della riserva di legge¹⁹.

È pacifico che la riserva di legge in materia penale abbia un fondamento di tipo politico-garantista, nel senso che sia volta a soddisfare un'esigenza di democraticità e di rappresentatività nella formulazione della scelta incriminatrice.

Per quanto riguarda il diritto canonico in particolare, la riserva di legge è normativamente cristallizzata – dal punto di vista del diritto sostanziale – al già ricordato paragrafo terzo

ficità dell'ordinamento canonico cfr. S. BERLINGO', *La tipicità dell'ordinamento canonico (nel raffronto con gli altri ordinamenti e nell'«economia» del «diritto divino rivelato»)*, in *Ius Ecclesiae*, I, 1989, p. 135, in cui viene annotato come «sia “tipica” dell'ordinamento canonico la peculiare accentuazione della tendenziale convergenza fra il momento “giustificativo” e quello “istitutivo” o, per dirla con termini usati altrove, fra la “sostanza” e la “struttura”, fra l'elemento “soggettivo” e quello “oggettivo”, tra i “contenuti” o la “materia” e la “forma” dell'ordinamento»; S. GHERRO, *Qualche considerazione sulla «specificità» dell'ordinamento canonico*, in *Ius in vita et in missione Ecclesiae. Acta Symposii internationalis iuris canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris canonici (diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati)*, Città del Vaticano, 1994, pp. 91-101; P.A. BONNET, *Veritas et non auctoritas facit legem. Tipicità e atipicità del diritto ecclesiale*, in *Il Codice di Diritto Canonico e il nuovo Concordato: vent'anni dopo*, a cura di L. IANACCONE, Bologna, 2006, pp. 79-153.

¹⁸ Cfr. G. DI MATTIA, *Equità e riserva di legge nel diritto penale canonico (Cann. 221, § 3 e 1399)*, in *Apollinaris*, LXIX, 1996, p. 583 ss.

¹⁹ Sull'impostazione dogmatica e i contenuti in genere della riserva di legge in ambito penale cfr. A. GAMBERINI, *Riserva di legge*, in *Introduzione al sistema penale*, I, Torino, 2000, p. 119.

del can. 221, mentre – in chiave strettamente dinamica – parrebbe esser presente, ad avviso di chi scrive, nei paragrafi primo e secondo del medesimo canone²⁰, in virtù dei quali «§ 1. Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris. § 2. Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis».

La riserva di legge costituisce, anche nell'ordinamento penale della Chiesa²¹, uno strumento di garanzia: si può essere infatti puniti, di regola, se si sia a conoscenza che un dato comportamento sia penalmente illecito²² e, pertan-

²⁰ Autorevole dottrina canonistica ha peraltro rilevato, proprio con riferimento ai paragrafi primo e secondo del menzionato can. 221, come la norma si risolva «in una serie di rinvii alle disposizioni relative al processo» ed «imponesse che l'interpretazione del diritto processuale vigente avvenga in modo da assicurare il più possibile un'effettiva tutela dei diritti spettanti ai membri della Chiesa» (G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, nuova ed., Bologna, 2003, p. 47).

²¹ Per approfondimenti su specifici aspetti del diritto penale canonico cfr. A. BORRAS, *Les sanctions dans l'Église*, Paris, 1990; V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*, Città del Vaticano, 2001; A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2006.

²² Peraltro, va altresì segnalato che, da un lato, in base a quanto disposto dal can. 1323 n. 2, «Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel praeceptum violavit sine culpa ignoravit se legem vel praeceptum violare; ignorantiae autem inadvertentia et error equiparantur», mentre, dall'altro lato, neanche l'ignoranza inexcusabile esclude la punibilità. Ciò è, infatti, sancito nel can. 1324 § 1 n. 9, secondo il quale «Violationis auctor non eximitur a poena, sed poena lege vel praecepto statuta temperari debet vel in eius locum paenitentia adhiberi, si delictum patratum sit: ab eo, qui sine culpa ignoravit poenam legi vel praecepto esse adnexam». È stato sottolineato come questo numero del paragrafo primo del can. 1324 appaia «di notevole rilievo», in quanto «considera circostanza non esimente, ma solo attenuante, l'ignoranza invincibile della pena prevista nella violazione della norma. Il can. 1323, n. 2, non includeva tra i soggetti passibili di pena chi “senza colpa ignorava di violare una legge o un precetto”. Bene ha fatto il Legislatore a distinguere nettamente tra ignoranza non colpevole della norma e ignoranza non colpevole della pena prescritta dalla stessa. Diversamente da quanto avviene nella prima ipotesi, nel secondo caso il soggetto è cosciente di aver posto in essere un comportamento antigiuridico. Egli è pertanto moralmente e socialmente riprovevole, trovandosi nelle condizioni di presumere l'esistenza di una qualche sanzione penale nei suoi confronti» (B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., p. 178).

to, assumono rilevanza – a seconda delle specifiche concrete fattispecie – la capacità di intendere e di volere, il dolo, la colpa, al fine di accertare l'imputabilità o no del soggetto agente e, di conseguenza, la sua punibilità²³. Emerge, dunque, una stretta consequenzialità tra il concetto di riserva di legge di cui al can. 221 e i caratteri dell'elemento soggettivo del delitto di cui al can. 1321 – nella nuova versione introdotta dalla recente riforma di Papa Francesco sul Libro VI –, canone che apre il titolo terzo del libro sesto del Codice di Diritto Canonico, riguardante il 'Soggetto passivo delle sanzioni penali', in cui si legge che «§ 1. Quilibet innocens censetur donec contrarium probetur. § 2. Nemo punitur, nisi externa legis vel praecepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo vel ex culpa. § 3. Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione debita diligentiae, non punitur, nisi lex vel praeceptum aliter caveat. § 4. Posita externa violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud appareat».

Questa disposizione definisce, in modo specifico al paragrafo secondo, il profilo soggettivo, l'elemento psicologico del delitto²⁴ – il dolo o la colpa – in connessione alla «externa legis vel praecepti violatio». A tal riguardo, non può non osservarsi che il riferimento a una legge rinvia alla «divinae vel canonicae legis externa violatio» di cui alla norma generale rappresentata dal can. 1399, cui si è accennato più sopra. Ciò signifi-

²³ Cfr. G. MANTUANO, *La riserva di legge nell'ordinamento penale della Chiesa*, I, *Ambiti e limiti della "extensio"*, Padova, 1974.

²⁴ È stato in proposito autorevolmente annotato come «L'elemento soggettivo è dato dall'atteggiamento psicologico dell'agente nel momento in cui pone in essere il comportamento che produce l'evento: un comportamento non meramente attribuibile all'agente, ma a lui imputabile in quanto atto umano e libero. Questo elemento psicologico può configurarsi come dolo o come colpa: si ha dolo quando la violazione della legge o del precetto è deliberata (anche se non necessariamente premeditata); si ha colpa quando la violazione deriva dalla omissione della dovuta diligenza nella produzione dell'atto che dà luogo alla violazione della legge. In questo caso l'evento dannoso o pericoloso anche se previsto non è voluto dall'agente, ma si verifica per la sua imprudenza, negligenza o imperizia» (G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, cit., p. 240).

ca che, per poter procedere a comminare una sanzione, vi debba essere non soltanto l'imputabilità del soggetto agente per dolo o colpa, ma debba anche ricorrere precisamente il requisito della violazione di una *legge*, la quale preveda in anticipo l'illiceità di un comportamento.

Inoltre, il termine *lex* di cui al can. 1399 non andrebbe inteso in senso formale, bensì in riferimento a tutti i precetti contenuti nell'ordinamento canonico, siano essi di origine divina – naturale o positiva – o ecclesiastica²⁵.

2.2. *L'irretroattività della legge penale*

Proseguendo nell'indagine, occorre svolgere alcuni cenni intorno al secondo corollario del principio di legalità in ambito canonico, e cioè in ordine all'irretroattività della legge penale. È pacifico che le leggi penali, infatti, non siano retroattive²⁶; anzi, in generale, le leggi non sono retroattive, a meno che il legislatore non lo preveda esplicitamente.

In particolare, secondo il principio della irretroattività delle norme penali, la responsabilità penale «va accertata esclusivamente sulla base delle norme già vigenti al momento della commissione del fatto penalmente rilevante, in una logica di garantistica prevedibilità sulle conseguenze giuridiche di un certo comportamento»²⁷.

²⁵ Con riferimento all'espressione 'violazione esterna di una legge divina o canonica' di cui al can. 1399, è stato rilevato in dottrina come la qualifica di 'canonica' data alla legge «pare poco felice; sarebbe stato preferibile, a nostro avviso, indicarla come "ecclesiastica" al posto di "canonica", perché, in tal modo, il riferimento sarebbe stato all'autorità umana che ha promulgato la legge stessa e non al "corpo canonico" cui essa appartiene, il quale comprende disposizioni sia di diritto divino che emanate da chi gode della potestà legislativa nella Chiesa» (B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., p. 522).

²⁶ Circa le coordinate ermeneutiche generali del principio di irretroattività penale cfr. su tutti M. SINISCALCO, *Irretroattività delle leggi in materia penale*, Milano, 1969; A. CADOPPI, *Il principio di irretroattività*, in *Introduzione al sistema penale*, I, Torino, 2000, p. 162.

²⁷ N. PIGNATELLI, *Art. 25 Costituzione italiana*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo. Principi fondamentali e Parte I – Diritti e*

Alla luce di quanto appena detto, se si sposta allora l'attenzione all'interno dell'ordinamento canonico, due sono i canoni che possono essere richiamati: il can. 9 e il can. 1313.

Il primo è contenuto nell'alveo delle norme generali del Codice di Diritto Canonico, le quali racchiudono i criteri di interpretazione non solo del diritto canonico, ma anche del diritto vaticano, oltre che delle norme non vaticane che provengano dalla recezione di norme italiane e di fonti internazionali.

Ebbene, il can. 9 prevede che «*Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eis de praeteritis caveatur*».

Nell'esegesi di tale disposizione va sottolineato il dato per cui le norme provvedono sempre per il futuro, a meno che, dice il canone in esame, non sia «*nominatim*» richiesto diversamente²⁸.

Quello dell'irretroattività delle leggi di cui al can. 9 rappresenta un principio di carattere generale che si impone all'interprete, rivestendo grande valore per la vita ecclesiale, in quanto esso «è garanzia di fondamentale tranquillità e sicurezza della convivenza e della stabilità nei rapporti giuridici. Esso infatti discende dal principio di legalità o di certezza del diritto»²⁹. Tuttavia, nella realtà tale principio è foriero di non poche difficoltà, allorquando occorra stabilire se un atto, che ha inizio sotto la vigenza di una legge anteriore e termina sotto una nuova, vada regolato dalle norme della nuova o piuttosto della vecchia legge³⁰.

doveri dei cittadini (Articoli 1-54), a cura di F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI, Bologna, 2021, p. 189.

²⁸ Intorno all'esatto significato da attribuire all'avverbio 'nominatim', non si può non concordare con autorevole dottrina canonistica, ad avviso della quale «*Nominatim* significa una designazione espressa e determinata delle cose passate. In questo senso, il requisito dell'indicazione nominativa dell'efficacia retroattiva è più esigente che se fosse stato disposto che la norma retroattiva avrebbe dovuto segnalare l'effetto retroattivo *expresse*» (E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma, 2013, p. 300).

²⁹ V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano, 2014, p. 109. Per un'ampia panoramica circa le norme generali nell'ordinamento canonico cfr. anche J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Venezia, 2015⁶.

³⁰ Intorno alla risoluzione di tale questione giuridica la dottrina canonistica ha provveduto all'elaborazione di diverse teorie. Secondo alcuni, il fat-

Quanto al can. 1313, esso è collocato nel titolo secondo 'Legge penale e precetto penale' del libro sesto del Codice di Diritto Canonico, nel quale è sancito che «§ 1. Si post delictum commissum lex mutetur, applicanda est lex reo favorabilior. § 2. Quod si lex posterior tollat legem vel saltem poenam, haec statim cessat».

Dalla lettura di tale canone si può evincere chiaramente che la retroattività della norma penale possa essere ammessa solamente nel senso più favorevole al reo, nel senso che se, dopo la commissione di un delitto, sopraggiunga una nuova legge, *applicanda est lex reo favorabilior* (can. 1313 § 1); inoltre, se la legge posteriore *tollat legem* o anche solo la pena, *haec statim cessat* (can. 1313 § 2).

Quanto alla *ratio* più profonda sottesa al canone in parola, è stato osservato come il principio di retroattività della legge penale favorevole al reo possa sembrare a un primo approccio «mosso dalla misericordia. In realtà si può scorgere un'esigenza di equità (in senso proprio, cioè di giustizia fatta a partire dai principi più alti), in quanto la pena è giustificata dalla sua finalità, vale a dire dalla necessità di correggere il delinquente e di rimuovere lo scandalo; se una legge posteriore ritiene che una determinata azione non sia tanto dannosa né per il fedele che la compie né soprattutto per la comunità, allora cessa di esistere la ragione della pena o, almeno della sua gravità, sicché si può ravvisare un diritto del reo ad essere trattato secondo la legge posteriore più favorevole»³¹.

to commesso sotto la vigenza della legge anteriore deve essere da questa disciplinato. Altri, invece, partendo dal concetto di *diritto quesito* – cui il legislatore canonico fa riferimento sia nel can. 4 sia in altre materie – hanno ritenuto che, qualora la legge posteriore urti contro il diritto quesito che verrebbe così leso, l'interprete della norma debba tener presente che non sia stata intenzione del legislatore prevedere quel determinato rapporto. In verità, questi due principali orientamenti dottrinali non sono in grado di fornire un punto fermo, utile alla risoluzione delle questioni controverse. Sull'argomento cfr. E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, cit., pp. 301-304.

³¹ *Ivi*, p. 306.

2.3. *Il divieto di analogia*

Il terzo sotto-principio in materia di legalità canonica è rappresentato dal divieto di analogia, l'applicazione della quale è preclusa in ambito penale³².

Significativo è quanto sancito dal can. 19, in virtù del quale «Si certa de re desit expressum legis sive universalis sive particularis praescriptum; aut consuetudo, causa, nisi sit poenalis, dirimenda est attentis legibus latis in similibus, generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis, iurisprudencia et praxi Curiae Romanae, communi constantique doctorum sententia».

In via preliminare, va detto che l'istituto dell'analogia canonica³³ differisce da quello dell'interpretazione estensiva di cui al can. 16, paragrafo 2, che recita: «§ 2. Interpretatio authentica per modum legis exhibitae eandem vim habet ac lex ipsa et promulgari debet; si verba legis in se certa declaret tantum, valet retrorsum; si legem coarctet vel extendat aut dubiam explicet, non retrahitur».

Se da un lato, la tipologia di interpretazione suddetta estende il significato della legge, in quanto comprende nella sua applicazione nuove fattispecie, dall'altro lato l'analogia

³² In ordine all'analogia e al suo divieto in materia penale cfr. M. BOSCARRELLI, *Analogia e interpretazione estensiva nel diritto penale*, Palermo, 1955; N. BOBBIO, *Analogia*, in *Novissimo Digesto italiano*, I, Torino, 1957, p. 601; G. CARCATERRA, *Analogia*, I. *Teoria generale*, in *Enciclopedia giuridica*, II, Roma, 1988, p. 1; E. MORSELLI, *Analogia e fattispecie penale*, in *L'indice penale*, XXIV, 1990, 3, p. 505; M. RONCO, *Precomprensione ermeneutica del tipo legale e divieto di analogia*, in *Studi in onore di G. Marinucci*, I, Milano, 2006, p. 693; A. DI MARTINO, *Determinatezza e divieto di analogia*, in *Il Diritto - Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, V, 2007, p. 19.

³³ Ai fini di una disamina approfondita sull'istituto giuridico dell'analogia canonica cfr. A. RAVÀ, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico e della legislazione canonica*, Milano, 1954; G. FELICIANI, *L'analogia nell'ordinamento canonico*, Milano, 1968; C. ERRÁZURIZ, *Circa l'equiparazione quale uso dell'analogia in diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae*, IV, 1992, pp. 215-224; C. ERRÁZURIZ, J. MINAMBRES, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, Milano, 2009; J. OTADUY, *Analogía*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Pamplona, 2012, pp. 321-329; F. BERTOTTO, *L'analogia nel diritto canonico*, Venezia, 2021.

interviene a sopperire alla mancanza di una statuizione mediante una norma emanata con la finalità di disciplinare casi simili e diversi. Quando si parla di analogia, pertanto, la norma non esiste e si ricorre a quella emanata per la regolamentazione di altri rapporti giuridici, a differenza di quanto accade per l'interpretazione estensiva, che presuppone invece la sussistenza di una norma, il cui ambito di applicazione viene solamente esteso.

In secondo luogo, va notato che il can. 19 parla esplicitamente di 'giurisprudenza' e ciò potrebbe indurre l'interprete a comprendere che il diritto canonico, da questo punto di vista, si avvicini molto ai sistemi giuridici cosiddetti di *common law*³⁴. La giurisprudenza, oltre che la dottrina, assumono, in questo specifico senso, valore normativo. Il can. 19 parrebbe minare le coordinate ermeneutiche tipiche della concezione propria ai giuristi formati al diritto dello Stato, e, in particolare, di uno Stato che presenta un sistema di diritto codificato, ossia di *civil law*.

In terzo luogo, sempre restando all'interno del contenuto del canone 19, va approfondito l'utilizzo dell'espressione 'principi generali del diritto', che, ad avviso di una risalente dottrina canonistica, «non sono, neanche nell'ordinamento canonico, principi di diritto naturale, ma quelli che, per successiva generalizzazione, possono trarsi dalle statuizioni del diritto positivo»³⁵.

Anche il codice civile italiano riporta, nell'ambito delle preleggi, un riferimento simile ai «principi generali del diritto», ma non identico. L'articolato normativo civile parla, infatti, di «principi generali dell'ordinamento giuridico», ossia ancora l'istituto dell'analogia al *ius positum*, laddove il can. 19 richiama non solamente il diritto positivo, posto da altre norme del legislatore, bensì anche ciò che è giusto, ampliando in tal modo l'area di operatività. Va sottolineato al riguardo che, poiché non esiste un catalogo dei principi del diritto privato statale,

³⁴ Sul punto cfr. P. GROSSI, *Diritto canonico e cultura giuridica*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXII, 2003, p. 384.

³⁵ M. PETRONCELLI, *Diritto canonico*, Napoli, 1983, p. 67.

«l'unico riferimento espresso a questi ultimi si ritrova nell'art. 12 delle preleggi, il quale, al secondo comma, legittima il giudice o chiunque si trovi a decidere una determinata controversia a utilizzare i "principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato" in via residuale, quando una specifica disposizione di legge non possa essere interpretata facendo ricorso agli altri criteri forniti dalla norma (*id est*: letterale, psicologico, teleologico e analogico)»³⁶.

Il Codice di Diritto Canonico precisa, inoltre, allo stesso can. 19 che i sopra menzionati 'principi generali del diritto' vengano 'applicati con equità canonica', facendosi comunque sempre salva la clausola di riserva 'se la causa non è penale'. Tra le materie oggetto di una possibile interpretazione analogica è, infatti, esclusa quella penale e ciò «in diretta conseguenza del principio di legalità che afferma che non vi è commissione di delitto se non in base ad un'esplicita disposizione di legge, entrata in vigore prima della commissione del fatto in questione, che consideri la condotta come criminosa – *nulum crimen, nulla poena, sine lege poenali praevia*»³⁷.

³⁶ M. ZINCANI, *Manuale di diritto civile*, Bologna, 2021, p. 65, il quale prosegue notando come «il codice previgente, invece, conteneva un rinvio ai soli "principi del diritto", alimentando l'idea che oltre al diritto positivo potesse ricomprendersi quello naturale. Come sottolineato dalla Relazione del Ministro il termine "ordinamento" è comprensivo, nel suo ampio significato, oltre che delle norme e degli istituti, anche dell'orientamento politico-legislativo statale e della tradizione scientifica nazionale (diritto romano, comune, ecc.). Tale ordinamento, adottato o sancito dallo Stato, ossia il nostro ordinamento, sia pubblico che privato, darà all'interprete tutti gli elementi necessari per la ricerca della norma regolatrice».

³⁷ V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 169, i quali a p. 170 specificano ulteriormente che «Conseguenza del divieto di analogia in materia penale è l'impossibilità di utilizzare formule di chiusura aperte alla fine di elenchi integranti fattispecie di reato; elenchi che devono quindi considerarsi un *numerus clausus*. Le enumerazioni casistiche non tassative inevitabilmente condurrebbero il giudice ad applicazioni arbitrarie, in quanto sarebbe lasciata alla sua discrezione il poter individuare una serie potenzialmente illimitata di situazioni o casi analoghi».

2.4. La tassatività della legge penale

Il quarto sotto-principio è quello di tassatività, che «esprime il divieto di estendere la disciplina contenuta nelle norme incriminatrici oltre i casi in esse espressamente previsti, anche se si tratta di casi simili e anche se ricorrono le stesse esigenze di tutela»³⁸.

Anche tale principio³⁹ si rivela come una delle più alte espressioni, a livello dogmatico, del monopolio del legislatore «nella configurazione dei reati e tende a fornire un'ulteriore garanzia al cittadino nei confronti dei possibili arbitrii del potere giudiziario, impedendo al giudice applicazioni analogiche in *malam partem* della norma penale»⁴⁰. Al riguardo, occorre ricordare che, laddove debba essere esercitata la *potestas puniendi*, la discrezionalità del giudice o dell'autorità ecclesiastica è limitata, e ciò in virtù di una lettura sistematica di quanto contenuto dalle norme sull'applicazione delle pene (cann. 1341-1353), collocate nel titolo quinto del Libro VI del Codice di Diritto Canonico. In particolare, è stato osservato in dottrina che proprio perché «il ricorso alla coazione penale deve costituire l'ultima *ratio* per il bene spirituale

³⁸ R. GIOVAGNOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2019, p. 96. Ai fini di un inquadramento sistematico del principio di tassatività e di determinatezza in materia penale cfr. F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova, 1979; ID., *Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, XXXIV, 1991, p. 327; M. D'AMICO, *Il principio di determinatezza in materia penale fra teoria e giurisprudenza costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, XLIII, 1998, p. 315; A. MANNA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, pp. 59-61.

³⁹ Parte della dottrina penalistica italiana distingue ulteriormente il principio di tassatività da quello di determinatezza. In particolare viene individuata nella formula «principio di determinatezza» l'«esigenza, messa in luce già dagli illuministi nell'ambito delle prime enunciazioni del principio di legalità, che le norme penali descrivano *fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo*», laddove «il principio di tassatività delle norme incriminatrici sta a designare in altre parole proprio il divieto di analogia a sfavore del reo» (G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, cit., pp. 82-84).

⁴⁰ R. GIOVAGNOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p. 97.

del delinquente e l'interesse della intera comunità dei fedeli, il diritto canonico si caratterizza per una articolata disciplina della materia dell'applicazione delle pene, ispirata al principio di gradualità⁴¹. Precisamente, prima di far ricorso infatti «all'imposizione di una pena si tentano altre misure di carattere pastorale e, per quanto di sua competenza, il giudice può valutare le circostanze del delitto al fine di mitigare la pena, sospenderla, sostituirla con adeguate penitenze, fermo sempre restando l'obbligo per il delinquente di riparare allo scandalo e di risarcire i danni cagionati dal delitto»⁴².

Per altro verso, sia il codice penale vaticano – su cui si avrà modo di parlare più avanti –, sia le leggi speciali prevedono un minimo e un massimo entro cui il giudice possa decidere in ordine alla determinazione della pena.

Inoltre, la tassatività, se si richiama alla mente il contenuto di cui al can. 1399, è senz'altro sussistente all'interno dell'ordinamento canonico, in quanto in detto canone – come rilevato più sopra – è contemplata 'una violazione esterna di una legge divina o canonica', quindi non un comportamento qualsiasi, ma uno che piuttosto costituisca violazione di legge.

Va precisato che, benché il suddetto can. 1399 debba esser tenuto in considerazione dal giudice vaticano, quest'ultimo deve comunque principalmente basarsi sull'art. 9 della Legge n. LXXI del 2008 sulle fonti del diritto vaticano.

La questione si pone, a ben vedere, nel momento della pre-determinazione della sanzione. Ciò perché anche il can. 1399 statuisce «iuxta poena puniatur». Questa espressione ricorre

⁴¹ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, cit., p. 245.

⁴² *Ibidem*. Per approfondimenti su *ratio* e profili di applicazione delle pene nell'ordinamento canonico cfr., tra gli altri, F. D'AGOSTINO, *Fondamenti filosofici e teologici della sanzione penale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXIV, 1989, pp. 1-16; V. DE PAOLIS, *L'applicazione della pena canonica*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXIV, 1989, pp. 69-94; L.M. DE BERNARDIS, *Via giudiziale e via amministrativa nell'irrogazione della pena*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXIV, 1989, pp. 146-148; J.W. SYRYJCZYK, *Alcune garanzie di una giusta inflizione delle pene nel codice di diritto canonico del 1983*, in *Il Processo penale canonico*, a cura di Z. SUCHECKI, Roma, 2003, pp. 279-295; P. RONZANI, *La pena ecclesiale*, Padova, 2004; A.G. URRU, *Considerazioni sull'inflizione della pena in talune fattispecie concrete (1)*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. CITO, Milano, 2005, pp. 327-347.

in numerosi canoni – anche se, va rilevato, meno dopo la recente riforma di Papa Francesco riguardante il testo complessivo del Libro VI del Codice di Diritto Canonico –, in relazione a fattispecie criminose determinate, e rientra nelle peculiarità del diritto canonico, cioè un diritto che presenta finalità spirituali nonostante possa agire mediante pene temporali⁴³. Le pene maggiori sono, infatti, quelle spirituali, come la scomunica; tuttavia, il diritto canonico conosce anche sanzioni temporali, come, fra le altre, la privazione di un beneficio, di un ufficio, di una pensione, l'obbligo di dimorare o meno in un certo luogo⁴⁴.

⁴³ Cfr. A.G. URRU, *Punire per salvare. Il sistema penale nella Chiesa*, Roma, 2001, p. 24, il quale sottolinea come «[...] anche nel diritto canonico l'elemento soprannaturale è presente intrinsecamente, e non soltanto in maniera estrinseca o per giustapposizione. Ogni aspetto della vita della Chiesa, sia individuale che sociale, deve essere informato ai principi soprannaturali. Anche la legge, dato che è al servizio della carità, deve essere animata dalla carità. In questa immagine di Chiesa va collocato anche il suo diritto penale. Questa società di ordine soprannaturale cerca di conseguire il bene totale di tutti i propri membri, ma anche guidandoli e custodendoli nella via della salvezza mediante l'uso di quegli strumenti che servono, non soltanto a non deviare da questa salvezza, ma anche a reinserirli, nel caso che essi se ne allontanino. Questa è la carità che nella Chiesa viene diffusa, secondo il precetto apostolico dato ai Pastori di rimproverare ed esortare con ogni longanimità e dottrina». Sull'argomento si vedano inoltre: F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius Canonicum. Tomus VII: Ius Poenale Ecclesiasticum*, Roma, 1951; C. ALVAREZ ARIAS, *La monición canónica y pastoral*, Salamanca, 1965; F. NIGRO, *Le sanzioni nella Chiesa come tutela della comunione ecclesiale*, in *La nuova legislazione canonica*, Roma, 1983, pp. 423-466; Id., *Commento ai cann. 1311-1399*, in *Commento al Codice di diritto canonico*, Roma, 1985; V. DE PAOLIS, *De sanctionibus in Ecclesia*, Roma, 1986; *Comunità ecclesiale e devianza: funzione della sanzione penale nell'ordinamento canonico*. Atti del XX Congresso dell'ASCAI celebrato a Ferrara dal 12 al 15 settembre 1988, Roma, 1988; V. DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa*, in *Il diritto nel mistero nella Chiesa*, Roma, 1992², pp. 431-540; *Le sanzioni nella Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Milano, 1997; Z. SUCHECKI, *Le sanzioni penali nella Chiesa, Parte I. I delitti e le sanzioni penali in genere*, Città del Vaticano, 1999.

⁴⁴ Autorevole dottrina canonistica sostiene la distinzione tra pene spirituali e pene temporali, scrivendo a tal riguardo che «Possono essere inflitte sanzioni d'indole spirituale, come il divieto di prendere parte al culto liturgico o di ricevere i sacramenti, e d'indole temporale, come la privazione dello stipendio per un incarico conferito dall'autorità ecclesiastica. Per la congruenza con lo scopo indicato, non sono ammissibili pene che creano al fedele un danno irreversibile, come la pena di morte o una mutilazione, o che ledono la liber-

Vanno altresì sottolineati, sempre in ordine al sotto-principio della tassatività, sia il dato per cui con la citata riforma del 2021 del Libro VI del Codice di Diritto Canonico sono state determinate – per talune fattispecie delittuose – le pene quando, invece, prima esse erano indeterminate, sia il significato che il legislatore canonico attribuisce all'espressione 'pena giusta'. Con essa si allude, infatti, a una sanzione che risponda al diritto, ossia a un'idea di giustizia che riesca a tener conto dell'intera complessità della singola situazione concreta, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, unitamente all'utilizzo di un criterio di misericordia. È quest'ultima, d'altra parte, che qualifica l'*aequitas canonica*⁴⁵, nel senso che la misericordia non si oppone alla giustizia, ma è suo perfezionamento, così come scandivano in sintesi i giuristi medioevali nel definire l'equità in parola quale «iustitia dulcore misericordiae temperata»⁴⁶.

3. *Tracce normative del principio di legalità nel diritto vaticano*

Alla luce dei riferiti caratteri propri dell'ordinamento canonico, si è in grado di esaminare *funditus* ed 'a specchio' il principio di legalità secondo il diritto vaticano. Va, innanzitutto, notato al riguardo che il can. 221 § 3, parimenti alle

tà religiosa o che comportano sofferenze direttamente *corpori illatae*. Il *CIC* sembra privilegiare il ricorso a pene di carattere spirituale che, per il credente, hanno più efficacia di quelle temporali e maggiore connessione con la finalità pastorale dell'intervento sanzionatorio. Essendo le pene spirituali più gravi di quelle temporali, il Legislatore raccomanda, nel contempo, prudenza e oculatezza nella loro costituzione e nella loro applicazione» (B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., p. 130).

⁴⁵ Cfr. P. FEDELE, *Equità canonica*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, XV, 1966, p. 147 ss. Secondo lo stesso Autore, «l'*aequitas canonica* racchiude in sé un concetto canonistico originale, senza alcun riscontro nel diritto romano o in altro ordinamento giuridico secolare» (Id., *Lo spirito del diritto canonico*, cit., p. 245).

⁴⁶ Tale è la definizione del celebre canonista Enrico da Susa, meglio noto come Cardinale Ostiense, che può essere reperita in HENRICUS DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *Aurea Summa*, Coloniae, 1612, col. 1666 [*Liber V, Titulus De dispensationibus*].

altre disposizioni canoniche sopra richiamate, vigono pienamente nell'ambito dell'ordinamento vaticano.

In secondo luogo, gli articoli 1 e 2 del codice penale Zanardelli – che è tuttora vigente nello Stato della Città del Vaticano –, il cui contenuto si appalesa perfettamente corrispondente a quanto contemplato dal diritto canonico, trovano applicazione nell'ordinamento vaticano⁴⁷. Infatti, secondo il primo comma del citato art. 1, «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite».

Prosegue, quindi, l'art. 2 del codice penale italiano del 1889 stabilendo che «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato; e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato».

Sono, pertanto, consacrati in queste norme, da un lato, il principio di legalità in senso stretto, unitamente al relativo divieto di analogia in materia penale e al corollario della riserva di legge; dall'altro lato, il principio di irretroattività della norma incriminatrice.

Vien allora da chiedersi dove risieda la peculiarità giuridica nel diritto dello Stato della Città del Vaticano.

La risposta è rintracciabile nell'art. 9 della Legge sulle fonti del diritto vaticano del 2008, in virtù del quale «Qualora manchi qualunque disposizione penale e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice può richiamarsi ai principi generali della legislazione per comminare pene pecuniarie sino ad Euro tremila, ovvero pene detentive sino a tre mesi...».

⁴⁷ Tra i commentari al codice penale Zanardelli si vedano: G. CRIVELLARI, *Il Codice Penale per il Regno d'Italia*, voll. 8, Torino, 1890.

Agli occhi di un giurista laico che si occupa del diritto degli Stati il menzionato art. 9 potrebbe costituire una singolarità. Viene, peraltro, da chiedersi se sia veramente così, ossia quale sia la criticità che pone questa norma. A tal riguardo esistono studi interessanti, fra i quali spicca quello di autorevolissima dottrina secondo la quale la Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, promulgata da San Giovanni Paolo II nel 2000 e che definisce l'architettura istituzionale dello Stato – e di conseguenza anche l'articolo contenuto nella Legge del 2008 – non rappresentano una particolare eccezione e il riferimento ai «principi generali della legislazione» può essere compreso in relazione ai principi generali che si ritrovano anche in altri ordinamenti giuridici⁴⁸.

In particolare, il problema che emerge dall'art. 9 della Legge del 2008 non si pone in relazione al divieto di analogia, in quanto in sede penale il giudice non può ricorrere ad essa.

L'articolo in questione parla, piuttosto, di una condotta che violi i «principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose», e lo fa tenendo in considerazione il principio di legalità. È questo il punto giuridicamente delicato.

Tuttavia, se si analizza in maniera approfondita la realtà di esperienze giuridiche diverse, non può non notarsi che esistono norme che presentano un certo grado di apertura. Basti pensare, in proposito, alle norme del codice penale italiano che fanno riferimento esplicito al comune sentimento del pudore, la cui effettiva portata si adegua al mutare del tempo e dei costumi. Si è cioè in presenza di 'norme in bianco', nonostante il rigore del principio di legalità negli ordinamenti degli Stati.

In ogni caso, da quanto sancito dall'art. 9 della Legge del 2008 emerge che il giudice sia titolare di un certo margine di discrezionalità, proprio tenendo come paradigma di riferimento la commissione di «un fatto che offenda i principi della reli-

⁴⁸ Cfr. P.A. BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa*, in F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Città del Vaticano, 2005, p. 538 ss.

gione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose».

Infine, se è vero che il menzionato articolo fissa dei massimi edittali, è altrettanto fuori discussione che a rimanere aperta è la fattispecie penale, sia pure ancorata appunto a dei paradigmi di riferimento.

4. *Tracce giurisprudenziali della specificità del principio di legalità nel diritto vaticano*

Alla luce di quanto finora detto, pare essere emblematica, fra le altre, una sentenza pronunciata dal Tribunale vaticano⁴⁹, peraltro sotto la vigenza della precedente Legge sulle fonti del diritto (l. 7 giugno 1929, n. II), in cui all'art 23 si menzionava espressamente il riferimento ai «principi della religione o della morale»⁵⁰. Ciò come l'art. 9 della vigente Legge sulle fonti del diritto vaticano, che fa riferimento – come sopra visto – all'offesa ai «principi della religione o della morale», all'«ordine pubblico o sicurezza delle persone o delle cose». Tale disposizione si differenzia però dall'art. 23 previgente, in quanto aggiunge che il giudice vaticano può richiamarsi ai «principi generali della legislazione» quale parametro per comminare la pena detentiva o pecuniaria quando «manchi qualunque disposizione penale».

⁴⁹ Per un inquadramento sistematico intorno all'ordinamento giudiziario vaticano cfr. N. PICARDI, *Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*, in F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, cit., p. 595 ss.; A. DIDI, *I novant'anni del codice di procedura penale dello Stato vaticano*, in *Diritto e religioni*, XIV, 2019, 1, p. 169 ss.

⁵⁰ «Qualora le norme penali della legislazione del Regno d'Italia richiamate in via suppletiva risultino per qualsiasi motivo inapplicabili e manchi qualunque altra disposizione penale speciale, e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice, salvi sempre i provvedimenti e le pene spirituali di diritto canonico, può applicare al colpevole la pena dell'amenda fino a lire 9.000 o quella dell'arresto fino a sei mesi».

La sentenza cui si allude è dell'anno 2007⁵¹ e riguardava una fattispecie in cui era stato sorpreso un dipendente in Vaticano in possesso di sostanze stupefacenti in una quantità che andava oltre quello che in Italia si chiama 'uso personale' e in presenza anche di un bilancino, che dava sospetto che ci fosse in atto uno spaccio⁵². Il problema in tale sede è che non vi fosse alcuna disposizione penale che sancisse la illiceità del possesso e spaccio di droga⁵³. Il giudice faceva riferimento in tale caso specificamente al suddetto art. 23, oggi – come detto – art. 9. In maniera significativa, infatti, la menzionata decisione si esprimeva in proposito nei seguenti termini: «Venendo dunque alla non contrarietà dell'art. 23 con gli elementi essenziali integranti il principio di legalità, si può osservare subito che, per quanto attiene alla pena, questa è comunque precisamente individuata nella norma in esame, così come nelle leggi successive che hanno aggiornato nel *quantum* le sanzioni pecuniarie. Ma anche per quanto attiene alla previsione normativa del *crimen*, è da notare che l'art. 23 non urta con gli elementi essenziali che vengono ad integrare il principio di legalità. [...] Il punto cruciale, nella fattispecie in esame, è quello che si pone in rapporto al sotto-principio di tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale [...] Al riguardo occorre tenere presente che nella legiferazione, anche in materia penale, in taluni casi il legislatore è costretto ad una etero-integrazione degli elementi normativi, cioè a rinviare ad esempio a concetti che attengono a comportamenti sociali o di costume, ma prima ancora a principi etici fondamentali: si pensi, nel primo caso, al parametro di riferimento del "comune sentimento del pudore", come già anticipato, in rapporto al reato di atti osceni; si pensi, nel se-

⁵¹ Cfr. TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, sentenza 5 maggio 2007 (Presidente Dalla Torre – Promotore di giustizia Picardi), in E. SELVAGGI, *Fonti suppletive e principio di legalità nell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano*, in *Cassazione penale*, XLIX, 2009, 5, pp. 2198-2204.

⁵² Cfr. *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, a cura di G. DALLA TORRE, G. BONI, Torino, 2014, p. 272 ss.

⁵³ In materia vigono attualmente le disposizioni di cui agli artt. 41-45 della legge 11 luglio 2013, n. VIII, rubricata *Norme complementari in materia penale*.

condo caso, al riferimento alla “dignità della persona umana”, sempre più presente negli ordinamenti giuridici delle moderne democrazie»⁵⁴.

Sussiste, quindi, nel caso *de quo* la tassatività della pena.

Il giudice voleva dire sostanzialmente che l'applicazione dell'art. 23 non veniva a violare il principio di legalità, perché l'utilizzo di per sé e a maggior ragione lo spaccio di sostanze stupefacenti sono certamente contrari a un principio della morale cattolica, ma anche a un principio di diritto naturale, se non altro per la nocività del fatto, della pratica, e quindi rappresentano un attentato alla salute.

A ben vedere, inoltre, va ribadito che, d'altra parte, gli stessi parametri forniti dal vigente art. 9 della Legge sulle fonti del diritto vaticano sono, senza dubbio, esterni, ma – ad ogni modo – anche oggettivi, ben definiti e non arbitrari. Su questo specifico aspetto, proprio nella sentenza del 2007 si affermava che «la determinazione del giudice nella sua applicazione non è né discrezionale né arbitraria, bensì legata a parametri oggettivi, quali sono, appunto, i principi della religione (ed i principi della religione cattolica sono chiaramente definiti e stabili), i principi della morale (intesa come morale naturale, quindi oggettiva e cogente per ogni uomo), l'ordine pubblico (cioè i principi basilari dell'ordinamento che non possono essere violati o derogati), la sicurezza delle persone o delle cose (nozione che si riferisce a dati di fatto verificabili)»⁵⁵.

Pare altresì non trascurabile rilevare come l'articolato dibattuto sorto in dottrina a seguito di questa sentenza sia comunque confluito nelle medesime conclusioni, secondo le quali, da un lato, si è ritenuto «ragionevole il richiamo fatto all'art. 23 legge 7 giugno del 1929, n. II per punire la detenzione di sostanze stupefacenti», mentre, dall'altro lato, si è auspicata «una riforma della legge 7 giugno 1929, n. II, come quella che si è avuta nel 2001 per la Legge Fondamentale, perché se l'art. 23, che è pur norma transitoria, opera come valvola di sicurez-

⁵⁴ TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, sentenza 5 maggio 2007, cit., pp. 2200-2201.

⁵⁵ *Ivi*, p. 2201.

za del sistema, è innegabile la vetustà di un ordinamento, che rifacendosi in materia penale al Codice Zanardelli, che pur è un pregevole Codice, non appare al passo con i tempi né al riparo da eventuali paralisi»⁵⁶.

Va, infine, osservato come nella sentenza del 2007 il giudice vaticano richiami anche la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo del 22 novembre 1995 'C.R. *contro* Regno Unito'⁵⁷. Quest'ultima faceva riferimento a un caso in cui un suddito di Sua Maestà Britannica era ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo a Strasburgo per violazione della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, nonché del principio di legalità, in quanto era stato penalmente sanzionato per violenza fisica nei confronti della propria moglie, in costanza di matrimonio. Questi inutilmente aveva sollevato davanti al giudice inglese il fatto che ci fosse una consolidata giurisprudenza risalente al Settecento e all'Ottocento, in cui la violenza usata dal marito nei confronti della moglie per avere un rapporto sessuale non fosse reato. Quindi, il ricorrente invocava il principio di legalità in quanto riteneva di non poter essere a conoscenza che quello da lui posto in essere costituisse un comportamento penalmente perseguibile in presenza della sopra detta precedente e pacifica giurisprudenza sul punto.

Il giudice europeo, dal canto suo, riconosce invece che in realtà il principio di legalità non risultasse violato.

La motivazione contiene note di un certo interesse giuridico. Si fa presente come la garanzia riconosciuta dall'art. 7.1 CEDU – che stabilisce il principio di legalità – «occupa una posizione preminente nel sistema di protezione dei diritti umani [...] La garanzia apprestata dall'art. 7 deve ritenersi soddisfatta quando l'interessato è in grado di conoscere dall'espressione testuale della norma, anche alla luce della relativa interpretazione giurisprudenziale, quali comportamenti sono riconducibili alla previsione in questione. [...] È inevitabile in qualsivoglia sistema giuridico che una norma, per quanto

⁵⁶ B. MARRO, *Il principio di legalità nell'ordinamento vaticano*, cit., p. 359.

⁵⁷ Cfr. CEDU, sentenza 22 novembre 1995, Pres. Ryssdal, C.R. c. Regno Unito, con massima pubblicata in *Cassazione penale*, XXXVI, 1996, pp. 2417-2418.

chiaramente descritta, richieda una interpretazione da parte del giudice. Tanto più in un sistema (quale quello di *common law*) dove l'interpretazione costituisce un elemento portante del sistema penale. [...] Nel caso di specie la Corte ha riconosciuto che il giudice nazionale [...] si è inserito nella linea di tendenza che si era gradualmente sviluppata in materia di discriminante per il coniuge in materia di violenza carnale [...], tanto che la negazione *in toto* di una tale scriminante doveva essere considerata uno sviluppo di quella tendenza non imprevedibile».

La fattispecie, quindi, modella la norma sul concetto di costume e di pudore⁵⁸. È su questo presupposto logico che la Corte Europea dei diritti dell'uomo giunge ad assolvere il Regno Unito, accogliendo la decisione del giudice inglese, mentre respinge la doglianza della parte che era stata condannata. Peraltro, la stessa sentenza della Corte europea afferma in conclusione – come visto – che l'attività di interpretazione posta in essere dal giudice non contrasta con il principio di legalità.

Quanto detto riveste particolare rilievo, perché, per un verso, viene ricondotto il suddetto principio a maggiore ragionevolezza, in un certo senso 'demitizzandolo'.

Per altro verso, ad avviso di chi scrive, emergono dalla sopra menzionata sentenza del 2007 le peculiarità dell'ordinamento vaticano, che, sotto questo profilo – e grazie alla somiglianza speculare con l'ordinamento canonico⁵⁹ – pare avvicinarsi molto agli ordinamenti di *common law*.

⁵⁸ Cfr. P. PITTARO, *Principio di tassatività ed elementi normativi extragiuridici della fattispecie penale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, XXXIII, 1988, 1, p. 2152.

⁵⁹ Sul punto specifico la giurisprudenza vaticana si è espressa in maniera esemplare con la sentenza del Tribunale del 7 luglio 2016, proc. penale Prot. N. 71/15 Reg. Gen. Pen. – G. Dalla Torre (Presidente), P.A. Bonnet (Estensore), P. Papanti-Pelletier –, in *Annali di diritto vaticano 2017*, a cura di G. DALLA TORRE, P.A. BONNET, Città del Vaticano, 2017, pp. 119-120, nella parte in cui ha sancito che: «Nel quadro del diritto divino – naturale e positivo – viene stabilita dal Legislatore la normativa positiva anche con un richiamo, in particolare, al diritto italiano, come è il caso del vigente codice penale, con il quale si è legislativamente operato un "rinvio ricettizio"; si è quindi effettuata una "vaticanizzazione" che consente, ermeneuticamente, un adattamento continuo al mutare dei tempi, tramite la costante applicazione di quei criteri

In particolare, va osservato come il principio di legalità, così come tradizionalmente inteso, possa subire, anche all'interno dell'ordinamento vaticano, qualche 'attenuazione' «per quella sorta di rinvio ad una dimensione 'materiale' (cioè ad una zona di condensazione dell'illecito penale per la sua sola contrarietà ad interessi o a 'scopi', pure al di fuori di un'espressa previsione legislativa) che il diritto dello Stato consentirebbe, a mente della legge sulle fonti»⁶⁰.

5. *Considerazioni conclusive*

Tirando le fila del ragionamento condotto sin qui, non si può non esser d'accordo con quanto un autorevole storico del diritto ha scritto intorno alle storture che il principio di legalità possa presentare, nel momento in cui venga assunto a paradigma «mitologico»⁶¹.

Ponendo mente alle osservazioni iniziali del presente contributo, incentrate sulle peculiarità del diritto canonico in rapporto al principio di legalità, si può ben comprendere l'affermazione secondo la quale tale principio possa essere inteso come «una mitologia che va superata»⁶².

Il principio di legalità, in fondo, come lo intendiamo noi, nasce dalla Rivoluzione francese e dal conseguente processo di 'positivizzazione' del diritto, cioè vuole legare – per esigenze garantistiche comprensibili – la tutela della persona al di-

di ragionevolezza che, orientati attraverso il canone interpretativo costituito dal diritto canonico (legge sulle fonti), è congruente con il principio di legalità (art. 1 c.p.), in quanto intelligenza di un medesimo dettato positivo, approfondito e rinnovato senza alterazione nei suoi significati».

⁶⁰ N. SELVAGGI, *Recensione a* GIUSEPPE DALLA TORRE, GERALDINA BONI (a cura di), *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali, Lumsa Collana di Scienze Giuridiche e Sociali. Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano, Torino, 2014*, in *Annali di diritto vaticano 2015*, a cura di G. DALLA TORRE, P.A. BONNET, Città del Vaticano, 2015, p. 265.

⁶¹ Cfr. P. GROSSI, *Storicità del diritto*, in *Apollinaris*, LXXIX, 2006, pp. 105-116.

⁶² Cfr. Id., *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2007³, p. 208 ss.

ritto scritto, al diritto positivizzato, e non al diritto *tout court*. Una cosa è agire infatti legalmente, altra lecitamente o giustamente⁶³.

Il voler ancorare il principio di legalità, a ogni costo, alla legge scritta e, quindi, al mero formalismo giuridico si è rivelato persino un'atrocità a un certo punto: basti pensare che anche i criminali nazisti, che conducevano gli ebrei nei forni crematori, agivano legalmente, in quanto rispettavano il principio di legalità. Si può allora comprendere bene come, sotto quest'ottica, il diritto canonico sia in grado di fornire un rilevante ausilio di carattere sostanziale al diritto vaticano⁶⁴. Anzitutto, mediante il recepimento del principio dell'equità canonica⁶⁵, che entra nel diritto vaticano a qualificare – per quanto interessa in questa sede – il 'giusto processo'⁶⁶. Equità canonica significa, infatti, una particolare attenzione sia all'imputa-

⁶³ Cfr. M. WEBER, *Economia e Società, Teoria delle categorie sociologiche*, I, Milano, 1961, pp. 28-38, 207-213; G. LOMBARDI, *Legalità e legittimità*, in *Novissimo digesto italiano*, IX, Torino, 1963, pp. 577-582; L. LEVI, *Legittimità*, in *Dizionario di Politica*, Torino, 1976, pp. 520-523; P. PORTINARO, *Legittimità*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, V, Roma, 1996, pp. 235-244; G. PINO, *Legalità penale e rule of law*, in *Rule of law. L'ideale della legalità*, a cura di G. PINO, V. VILLA, Bologna, 2016.

⁶⁴ Cfr. P.A. BONNET, *Lo spirito del diritto penale vaticano*, in *Annali di diritto vaticano 2016*, a cura di G. DALLA TORRE, P.A. BONNET, Città del Vaticano, 2016, p. 37, il quale ravvisa che «Al di là delle manchevolezze umane, nella perfetta armonia realizzata dall'economia costituente divina, si chiarisce il valore che nell'ordinamento dello SCV è proprio al *principio di legalità* sancito nell'art. 1 del codice penale. escluso ogni possibile contrasto *anche* per espressa volontà normativamente positiva statuita nell'art. 3 e, specificatamente per l'ambito penale, nell'art. 7, 1 della Legge 1° ottobre 2008, n. LXXI, una coerenza assoluta con la legge divina della penalità umana è *necessariamente* assicurata da una intelligenza integralmente congruente di quest'ultima con la prima, garantita pure dall'ermeneutica del magistero vivo della Chiesa, ogniqualevolta si pronunci in *ambiti di interesse statalex*».

⁶⁵ Cfr. F. D'AGOSTINO, *Dimensioni dell'equità*, Torino, 1977; M.F. POMPEDA, *L'equità nell'ordinamento canonico*, in *Studi di diritto processuale canonico*, Milano, 1995, pp. 243-282.

⁶⁶ Va ricordato che il principio del giusto processo nell'ordinamento vaticano è stato introdotto con l'art. 35 della Legge 11 luglio 2013, n. IX recante modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, che ha aggiunto nel Codice di rito osservato nello Stato della Città del Vaticano l'art. 350bis.

to in sede penale⁶⁷, sia alla giustizia del caso concreto. Essa è collegata indubbiamente al principio di verità, che ispira tutto il diritto processuale canonico, in cui non si verifica alcuna divaricazione tra la verità processuale e quella sostanziale⁶⁸. Ne è esempio il can. 1752, che stabilisce che occorre attenersi a ‘principi di equità canonica’, nonché aver ‘presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema’⁶⁹.

Si può, dunque, ragionevolmente affermare che, se negli ordinamenti degli Stati esiste il principio della ‘certezza del diritto’ quale bene sommo, per il diritto canonico il bene sommo è invece costituito dalla ‘verità vera’. D’altra parte, in proposito è stato autorevolmente osservato, con specifico riferi-

⁶⁷ Cfr. P. PAROLIN, *Omelia di Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin. Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020*, in *Annali di diritto vaticano 2020*, G. DALLA TORRE, G.P. MILANO, Città del Vaticano, 2020, p. 118, laddove vengono ribadite «alcune note fondamentali che promanano dal principio di legalità, quali la presunzione di non colpevolezza e i suoi stretti legami logici con i principi della responsabilità personale e della funzione riabilitativa e non vendicativa della pena, la necessità della certezza morale fondativa della pronuncia del giudice (cf. can. 1608, § 1 CIC), *firmiter manente* l’aureo principio romano: *in dubio pro reo*».

⁶⁸ Cfr. G. BONI, *Il diritto del fedele al giudizio (can. 221, § 1 C.I.C.): verità e salus animarum*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’Istruzione “Dignitas connubii”*, Parte prima, *I principi*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Città del Vaticano, 2007, p. 79 ss.

⁶⁹ Cfr. G. SCIACCA, *Principio di legalità e ordinamento canonico e suoi riflessi nel diritto penale*, cit., p. 5, il quale sottolinea efficacemente che la «“salus animarum, suprema lex” (can. 1752) per qualsiasi ufficio, vale non già come bene inteso in senso collettivo, bensì come bene valevole per ogni anima, una per una considerata, ponendosi, in tal modo, in rilievo l’importanza massima del valore della persona umana: il richiamo poi all’equità canonica, posto accanto al principio della “suprema lex” nel citato can. 1752, ci fa quasi toccare con mano l’interesse – giuridicamente esigibile – che tutto l’ordinamento canonico assegna alla salvaguardia della giustizia della persona umana, considerata come bene inerente alla sua stessa dignità: ed è di fronte alla dignità della persona che l’ordinamento giunge a piegarsi, non solo con l’equità cui il singolo ha diritto (cann. 19; 221, 2; 271, 3; 686, 3; 702, 2; 1148; 1752), bensì anche mediante quelle “tecniche di flessibilizzazione”, quali la “tolerantia” (can. 5) la “lex particularis” (can. 8), la consuetudine (cann. 23-28), il privilegio (cann. 76-84), la supplenza della potestà (can. 144) la sanatoria (can. 1161), la grazia e la dispensa soprattutto (cann. 85-93), intesa come “relaxatio legis” nel singolo caso».

mento al diritto vaticano, che lo stesso «affinamento dell'apparato giudiziario, le migliori condizioni per garantire professionalità e indipendenza della macchina giudiziaria, gli ulteriori mezzi posti a disposizione di chi deve giudicare, rispondono innanzitutto e soprattutto a un obiettivo: rendere giustizia. Una giustizia giusta, sostanziale, non meramente formale, come postula in maniera intransigente quell'ordinamento canonico, base dell'ordinamento vaticano, il quale da secoli pretende che il magistrato all'atto della decisione “solum Deum prae oculis habere debet”»⁷⁰.

⁷⁰ G. DALLA TORRE, *Considerazioni sul nuovo ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), XIV, 12/2020, pp. 105-106.

ENRICO GIARNIERI, Specificità del principio di legalità negli ordinamenti canonico e vaticano

Il contributo prende in esame le peculiarità che connotano il principio di legalità nell'ordinamento giuridico vaticano. La disamina pone come fondamentale fonte normativa di comparazione il diritto canonico e i relativi canoni di riferimento, che specificano la legalità nel prisma dei principi e delle strutture costitutivi della comunità ecclesiale. Quindi, l'attenzione viene spostata intorno alle ripercussioni giuridiche che il principio di legalità canonica veicola all'interno del diritto vaticano, dal punto di vista sia sostanziale sia procedurale, attraverso anche un richiamo a rilevanti arresti giurisprudenziali. In tal modo i corollari della riserva di legge, della irretroattività e tassatività della legge penale, nonché del divieto di analogia si plasmano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico vaticano, alla luce dei contenuti specifici del diritto canonico, che hanno come orizzonte ultimo il punire per salvare le anime e redimere i fedeli dal peccato.

Parole chiave: principio di legalità, ordinamento vaticano, diritto canonico, riserva di legge, analogia, irretroattività, tassatività, equità.

ENRICO GIARNIERI, The Peculiarity of the Principle of Legality in Canon and Vatican Law

This contribution examines the peculiar nature of the principle of legality in the vatican legal system. As a fundamental normative source for comparison, the discussion proposes canon law and the relative canons, which specify legality within the prism of the principles and constitutive structures of the ecclesial community. Thus, special attention is given to the juridical repercussions that the principle of legality drives within vatican law, from a substantial and procedural point of view, pausing even for some relevant jurisprudential points. In this way, the corollaries of *riserva di legge*, nonretroactivity, and the compulsory nature of penal law, as well as the prohibition against analogy, come to shape in the context of the vatican legal system, in light of the specific content of canon law, that have as a final horizon the principles of punish to save souls and to redeem the faithful from sin.

Key words: principle of legality, vatican legal system, canon law, *riserva di legge*, analogy, nonretroactivity, compulsory, equity.

INDICE DEL FASCICOLO 4 2021

Miscellanea

- Nicoletta Sarti*, Una finestra, un cortile, una monaca.
Un famoso passo manzoniano «*sub speculo iuris*»..... 925
- Elvio Ancona*, Dante politico nel Novecento.
Dalla teologia politica all'umanesimo politico..... 971
- Lea Quertzola*, Prova testimoniale e profili psicologici
della memoria..... 995
- Francesco Godano*, Le pratiche criminali e la loro
'sistematicità'. *Defensio ante torturam* e *defensio ante
condemnationem* nell'evoluzione della criminalistica italiana
fra XIII e XVI secolo..... 1011
- Francesca Mollo*, La responsabilità in ambito sanitario in
tempo di pandemia da Covid-19..... 1059
- Claudio Gentile*, La ratifica e l'adeguamento delle Intese tra
Italia e Santa Sede in materia di assistenza spirituale alle
Forze armate, di comunicazione all'autorità ecclesiastica dei
procedimenti penali e di assunzione delle testimonianze dei
cardinali. Prime considerazioni..... 1093
- Enrico Giarnieri*, Specificità del principio di legalità negli
ordinamenti canonico e vaticano..... 1117
- Paolo Mammola*, Assegno non trasferibile e contatto sociale
qualificato: una rassegna di dottrina e giurisprudenza
(Parte I) 1151
- Paolo Costa*, Un *constitutum* o un'*expromissio* nell'*Epistula
ad Philemonem*? Una nota esegetica tra *Rechtsgeschichte* e
Wirkungsgeschichte..... 1179
- Recensioni** 1217

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@muccheditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.